

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5126 del 27/10/2020
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L. n. 27 del 24.04.2020. Ditta CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Forlì - Via Don E. Servadei, 1/A. Presa d'atto proroga dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011 e s.m.i..
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5286 del 27/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L. n. 27 del 24.04.2020. Ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di **Forlì – Via Don E. Servadei, 1/A. Presa d’atto proroga dell’autorizzazione** rilasciata con D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011 e s.m.i..

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- la ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.** è autorizzata alla gestione del centro di raccolta sito in Comune di Forlì, via Don E. Servadei n.1/A con D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011 e s.m.i., rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- il punto 4 della D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011 precisava che la validità della stessa era fissata in anni 5, e precisamente dal 01.01.2012 al 31.12.2016, eventualmente prorogabili, su richiesta motivata dell’interessato, qualora non fosse stata completata la rilocalizzazione dell’impianto;
- con DET. AMB-2017-18 del 03.01.2017 l’autorizzazione suddetta è stata prorogata fino al 31.12.2019 in attesa della conclusione del procedimento di VIA, avviato con nota PGFC n. 14833 del 10.10.2016, relativo al nuovo impianto e alla sua realizzazione in area adiacente all'impianto esistente;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 1160/2017 del 2 agosto 2017 è stata deliberata la valutazione di impatto positiva nel rispetto di specifiche prescrizioni relativa al nuovo impianto;
- con DET-AMB-5384 del 21.11.2019 l’autorizzazione suddetta è stata ulteriormente prorogata fino al **30.06.2020** in attesa della conclusione dei lavori relativi al nuovo impianto;
- con nota acquisita al PG n. 60552 del 24.04.2020, la ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.**, chiede una proroga della **autorizzazione alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011 e s.m.i. relativa all’impianto esistente, a seguito della sospensione dei lavori presso il nuovo impianto causa emergenza COVID;
- la L. n. 27 del 24.04.2020, che ha modificato l'art. 103 del D.L. n. 18/20, ha disposto la **proroga della validità** di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, **autorizzazioni** e atti abilitativi comunque denominati, in **scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza** inizialmente prevista al 31 luglio 2020 dal D.P.C.M. 31.01.2020;
- con D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011 e s.m.i. pertanto è stato preso atto che l’autorizzazione era prorogata per legge fino al **31 ottobre 2020**, fatte salve eventuali proroghe del termine di

fine emergenza;

- con decreto legge 30 del luglio 2020, n. 83 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- con nota acquisita al PG n. 137951 del 25.09.2020, la ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.** chiede di potersi avvalere di tale nuova data di cessazione dello stato di emergenza e chiede pertanto che la validità dell'autorizzazione venga prorogata fino al 13.01.2020.
- con decreto legge del 7 ottobre 2020, n. 125 lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31.01.2021;
- con nota acquisita al PG n. 152569 del 22.10.2020, la ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.** chiede di avvalersi della ulteriore proroga e trasmette il cronoprogramma relativo ai tempi necessari al trasferimento al nuovo impianto dei rifiuti presenti nel sito, dal momento in cui verrà avviata l'attività di recupero rifiuti nel nuovo impianto;

Dato atto pertanto che l'autorizzazione suddetta è ulteriormente prorogata per legge fino al **01.05.2021**, fatte salve nuove proroghe del termine di fine emergenza;

Considerato che la compatibilità urbanistica nel sito attuale era correlata al trasferimento al nuovo sito, visti i tempi di trasferimento in cui i due impianti necessariamente dovranno coesistere, si ritiene opportuno inserire una prescrizione per cui, dal momento dell'avvio delle operazioni di recupero rifiuti nel nuovo impianto, nell'attuale impianto non potranno più essere accettati nuovi rifiuti in ingresso, affinché le attività svolte siano finalizzate esclusivamente all'allontanamento dei rifiuti già presenti;

Considerato inoltre che la ditta ritiene che siano necessari almeno 150 giorni per le operazioni di trasferimento, si ritiene congruo inserire una prescrizione che inibisca comunque l'accettazione di rifiuti a far data dal 01/12/2020;

Ritenuto necessario che la validità della garanzia finanziaria già prestata per l'impianto in oggetto venga estesa fino al 01.05.2023 in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpaie ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che di conseguenza sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento alla validità e agli estremi del presente provvedimento;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpaie a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpaie di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati

istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'1.11.2019 al 31.10.2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19.11.2019;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile dell'Incarico di Funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia", dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile dell'Incarico di Funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)";

DETERMINA

1. di prendere atto che la validità della autorizzazione rilasciata alla ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con **D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011**, e successive modifiche e integrazioni, relativa all'impianto sito in Comune di **Forlì, via Don E. Servadei n. 1/A**, è **prorogata per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**, conformemente a quanto previsto dalla L. n. 27 del 24.04.2020 (attualmente prevista per il 31.01.2021), e pertanto fino al 01.05.2021;
2. di stabilire che, entro **30 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata a favore di Arpae ai sensi della D.G.R. n. 1991/03 venga estesa fino al 01.05.2023 e aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
3. di stabilire che:
 - 3.a) dal momento dell'avvenuta ottemperanza alle condizioni di cui al punto 11 della DET-AMB-2017-3775 del 18.07.2017, relative all'avvio dell'attività di recupero rifiuti presso il nuovo impianto, e comunque a far data dal 01.12.2020, non potranno più essere ricevuti rifiuti in ingresso nell'impianto oggetto del presente atto. Potranno essere effettuate esclusivamente le lavorazioni sui rifiuti già presenti nel centro finalizzate all'allontanamento degli stessi nel più breve tempo possibile;
 - 3.b) dovrà essere tempestivamente comunicata ad Arpae SAC, Arpae Servizio Territoriale e al Comune di Forlì la data di avvenuta conclusione delle operazioni di trasferimento nel nuovo impianto e l'avvio delle operazioni di ripristino del sito oggetto del presente atto;
4. di precisare che, resta fermo quanto previsto dalla normativa antincendio, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.P.R. 151/05 e dal D.M. 01.07.2014;
5. di precisare che in allegato alla suddetta appendice della garanzia finanziaria:
 - la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario dell'atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere lo stesso allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà

corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

- il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario dell'atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
6. di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante della autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 554/118288 del 13.12.2011, e successive modifiche e integrazioni, delle quali rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere conservata unitamente agli atti sopra richiamati ed esibita agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
 7. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
 8. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 9. di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Tamara Mordenti attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 10. di fare salvi:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 11. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
 12. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di rispettiva competenza.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena
*Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

*documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.